



Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 - DL 221/2021

A.S. 2488

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2488
Titolo:	Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 - DL 221/2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	19
Commissione competente :	Senato - 1 ^a Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di **19 articoli** suddivisi in **50 commi**.

L'**articolo 1** proroga al **31 marzo 2022** il termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia in atto da COVID-19 e sue varianti. Il **comma 2** prevede che nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'[articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

L'**articolo 2** al **comma 1**, modifica l'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020](#), estendendo dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la possibilità di adottare, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, ove occorra, sulla totalità di esso, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 (limitazioni alla circolazione, obbligo di restare al proprio domicilio ecc), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte. Il **comma 2**, novellando l'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020](#), opera la medesima proroga con riferimento alle misure previste in tale decreto-legge (in materia di spostamenti da e per l'estero, riunioni, cerimonie religiose ecc.).

L'**articolo 3** novella l'[articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021](#), riducendo, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo il completamento del ciclo vaccinale da 9 a 6 mesi.

L'**articolo 4** al **comma 1** dispone l'applicazione anche in zona bianca, dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, dell'**obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto**, di cui all'[articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021](#). Il **comma 2** stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli **spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto **obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Il **comma 3** estende l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021.

L'**articolo 5** consente dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 **il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso**, nei servizi di ristorazione, di cui all'[articolo 4 del decreto-legge n. 52 del 2021](#) esclusivamente ai soggetti **in possesso delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) (guariti o vaccinati) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del [decreto-legge n. 52 del 2021](#) (esentati dalla campagna vaccinale).

L'**articolo 6 vieta** dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino **assembramenti in spazi aperti**. Il **comma 2** sospende nel medesimo periodo di cui al comma 1 le attività che si svolgono in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

L'**articolo 7** consente, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2021, l'accesso dei **visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice**, di cui all'articolo 1-*bis* del [decreto-legge n. 44 del 2021](#), esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. Il **comma 2** consente altresì l'accesso ai locali di cui al comma 1 ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso. Il **comma 3**, nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

L'**articolo 8 al comma 1** consente, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente prevista al 31 marzo 2022), l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettere c) (musei ecc.), d) (piscine, palestre ecc.), f) (centri termali ecc.), g) (centri culturali ecc.), h) (sale gioco, casinò ecc.), del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente ai **soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021 (ovvero quelle derivanti da vaccinazione o guarigione), nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (ovvero i soggetti esenti dalla campagna vaccinale). Il **comma 2** aggiunge i **corsi di formazione privati se svolti in presenza** nel novero delle attività per le quali è richiesto il certificato verde.

Il **comma 3** aggiorna al 31 marzo 2022, il termine ad oggi previsto sino al 31 dicembre 2021 per l'**impiego delle certificazioni verdi in taluni specifici ambiti dal decreto-legge n. 52/2021**. In particolare, nella parte in cui richiama alcuni commi dell'articolo 9-*quinquies* e dell'articolo 9-*septies* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, dispone una **proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie** che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Si ricorda che tali norme sono poste, oltre che dai summenzionati articoli 9-*quinquies* e 9-*septies*, dagli articoli 9-*octies* e 9-*novies* del medesimo D.L. n. 52. In merito, si ricorda che **le novelle di cui all'articolo 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere, integrano tale disciplina**, prevedendo, tra l'altro, l'estensione della stessa fino al 15 giugno 2022 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e introducendo, con decorrenza dal 15 febbraio 2022, la condizione, per questi ultimi lavoratori, sempre ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, del possesso di un certificato verde cosiddetto rafforzato - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione. Resta ferma l'esenzione (anche dal requisito del possesso del certificato verde di base) per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. Inoltre proroga al 31 marzo 2022 l'articolo 9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*). Tale disposizione al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevedeva, nella sua formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto legge in esame, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il green pass e la sua esibizione, ove richiesta (comma 3). Il decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza

Il **comma 4** conferma l'efficacia delle disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (esercenti le professioni sanitarie e operatori del settore sanitario), 4-*bis* (lavoratori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali) e 4-*ter* (lavoratori dei comparti scuola, sicurezza, difesa ecc.) del decreto-legge n. 44 del 2021.

Il **comma 5** proroga l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 2021](#) fino al 31 marzo 2022, ai sensi delle quali lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali **in zona gialla** sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle

certificazioni verdi COVID-19 derivanti da vaccinazione o guarigione. Nei servizi suddetti sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, per i quali è valido anche il *green pass* derivante da tampone negativo.

Il **comma 6**, integrando l'[articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021](#), autorizza per il 2022 la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Il **comma 7**, integrando l'[articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021](#), autorizza la spesa di 1.523.146 euro per il 2022 per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici per generare il certificato verde, anch'essa da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Il **comma 8** provvede alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7, pari a 3.353.146 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente - cap 1084), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

L'**articolo 9 al comma 1** apporta le seguenti **modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021**: la lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine fino al quale saranno assicurati, tramite apposito **protocollo d'intesa con le farmacie e altre strutture sanitarie, test antigenici rapidi a prezzi contenuti**; la lettera b) effettua la medesima proroga con riferimento ai prezzi calmierati dei test effettuati da strutture sanitarie autorizzate, accreditate o convenzionate con il SSN. Il **comma 2**, novellando l'articolo 34, comma 9-*quater*, stabilisce che l'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 105 milioni di euro per il 2021, può essere utilizzata dal Commissario straordinario per finanziare l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi anche fino al 31 marzo 2022. Il **comma 3** provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

L'**articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale**, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022 (disposta nell'ambito di risorse già stanziato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19). In particolare, il **comma 1** modifica in più punti l'articolo 3 (*Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2*) del [decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#) (*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*). Nello specifico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) al comma 6, posticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la cancellazione o anonimizzazione o restituzione alle Regioni dei **dati personali** trattati attraverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale;
- alla lettera b) dopo il comma 6 si aggiunge il comma 6-*bis*, in cui si stabilisce che al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, sia autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario all'emergenza di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativamente alle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Il **comma 2** stabilisce che alla **compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno** derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

L'**articolo 11** prevede che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli **Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN)** del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei **viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale**. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Il **comma 2**, in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, dispone l'applicazione al viaggiatore, con oneri a proprio carico, della misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i

"Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

L'**articolo 12** proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020](#) per la **somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie da parte dei farmacisti**. Ai relativi oneri, quantificati complessivamente in 4,8 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021. Il **comma 2** provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

L'**articolo 13** reca disposizioni relative al **supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022**. A tal fine, il **comma 1** autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021 per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari; dispone che al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicuri il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle relative attività è pertanto autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021. Il **comma 2** autorizza la spesa complessiva di 14,5 milioni di euro per l'anno 2022 per il pagamento degli oneri accessori al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate; prevede che per il pagamento degli **oneri di missione**, dei **compensi per lavoro straordinario** e del compenso forfetario di **impiego al personale militare medico**, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, sia autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 14.500.000. E' stabilito che i compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'[articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171](#). Il **comma 3** autorizza il Ministero della Difesa a conferire incarichi a tempo determinato a 10 biologi per sei mesi, autorizzando la spesa di euro 199.760 per l'anno 2022; il **comma 4** autorizza la spesa di euro 185.111, per l'anno 2022, per le prestazioni di lavoro straordinario di 25 biologi; il **comma 5** individua la copertura finanziaria degli oneri complessivi pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022 recati dall'articolo in esame.

L'**articolo 14** autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di **una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali**. In particolare, il **comma 1** prevede che al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, sia autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, d'intesa con il Ministero della difesa, idonea a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal **Codice Unico di Progetto (CUP)** ai sensi dell'[articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), e monitorati ai sensi del [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#). Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dall' articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

L'**articolo 15** novella l'[articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020](#), in modo tale da **differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di utilizzo dell'applicazione e della piattaforma di allerta covid-19 (App Immuni)**, nonché di ogni trattamento di dati personali ed entro il quale tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi. Il **comma 2**, modificando l'[articolo 1, comma 621, della legge n. 178 del 2020](#), prevede che anche per il 2022 le attività dirette al funzionamento della suddetta piattaforma sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è altresì affidato anche il servizio di assistenza tecnica. Il **comma 3**, modificando l'[articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020](#), in relazione al **sistema di tracciamento e sorveglianza sanitaria**, elimina la previsione per cui i

dati relativi a soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. Elimina altresì la norma ai sensi della quale i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone contagiate, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. Il **comma 4** impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022**, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i **termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A** e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 in relazione al numero 22 del suddetto allegato.

L'**articolo 17** proroga l'efficacia dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (che consente ai lavoratori fragili di svolgere l'**attività lavorativa in modalità agile**) fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022. Il **comma 2** demanda ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro il 24 gennaio 2022, l'**individuazione delle patologie croniche** con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. Il **comma 3** proroga fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle misure di cui all'[articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021](#) in materia di **congedi parentali**. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. Il **comma 4** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'**articolo 18** prevede che fino al 31 marzo 2022 si applichino le misure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020](#), fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

L'**articolo 19** prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", "ordinamento civile", e "profilassi internazionale", attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro", attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Senato: Nota breve n. 361
Camera: Nota Questioni regionali n. 223
9 febbraio 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0223